

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO-COMMERCIALE - ARTIGIANALE

"CATTANEO - DELEDDA"
MODENAStrada degli Schiocchi 110 - 41124 Modena - tel. 059/353242
C.F.: 94177200360 Codice Univoco: UFQMDMmail: morc08000g@istruzione.itpec: morc08000g@pec.istruzione.it<http://www.cattaneodeledda.edu.it>**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO****(tra Istituto e Soggetto Attuatore)****TRA**

Istituto professionale statale socio-commerciale artigianale "Cattaneo-Deledda" con sede in Modena, Strada degli Schiocchi 110, codice fiscale 94177200360, denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Zoppello, nata a Modena il 29/05/1962 - C.F. ZPPLSN62E69F257G

E

Azienda dei Servizi alla Persona ASP delle Terre d'Argine con sede legale a Carpi (MO) via Trento e Trieste n. 22 - Partita Iva 03169870361 d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" rappresentato da Cristiano Terenziani nato a Modena il 09/02/1969, in qualità di Amministratore Unico

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza Scuola Lavoro (rinominata "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)" dall'art. 1, comma 784, L. 30 dicembre 2018, n. 145) costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, e successive modifiche, i PCTO, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- nell'ambito della provincia di Modena è stato sottoscritto un accordo per la promozione dei PCTO negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado fra l'Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia di Modena, l'Az USL, l'INAIL sede di Modena, Direzione Territoriale del Lavoro, l'ASAMO e le Associazioni di categoria.

Premesso inoltre che data la normativa vigente anti covid:

- tutte le attività operative hanno l'obbligo di garantire la sicurezza degli studenti, attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate dai vari provvedimenti governativi, dalle indicazioni di Ministero della Salute e ISS, oltre che dal D.Lgs. 81/08;
- l'occasione principale di contagio è rappresentata dai contatti con altri individui presenti nei luoghi dove vengono svolte le attività;
- si ritiene che l'azione di informazione e promozione di buone prassi sia della massima

importanza affinché tutte le misure di prevenzione e protezione possibili (igieniche e organizzative) siano efficacemente applicate e osservate, dal distanziamento, alla disponibilità dei DPI adeguati, alla sanificazione dei servizi e spazi comuni, ecc.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in PCTO su proposta dell'Istituto Cattaneo-Deledda, di seguito indicata/o anche come l'"istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento di PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo, beneficiario del PCTO, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) comunica ai docenti delle materie dell'area professionalizzante gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
 - g) Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - h) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - i) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - j) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - k) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - l) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - m) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
2. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà

- collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dei PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Inoltre, data la vigente normativa anti covid, il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti, fino a fine emergenza, a:

- a) essere in possesso di Green Pass valido;
- b) recepire le informazioni fornite dal Soggetto ospitante e mettere in atto tutte le disposizioni necessarie che garantiscano protezione dall'esposizione al contagio;
- c) rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale;
- d) comunicare eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- e) avvisare tempestivamente il Soggetto ospitante, successivamente all'ingresso dei locali dove svolgerà le attività, dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- f) adottare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o gel idroalcolici;
- g) mantenere nello svolgimento delle attività la distanza di almeno 1 metro fra i soggetti presenti;
- h) utilizzare mascherina nel caso in cui vi sia la necessità di operare a stretto contatto con altri soggetti;
- i) rispettare le distanze interpersonali anche nelle pause e nei momenti di ristoro, avendo cura di utilizzare solo bicchieri, bottiglie e materiali monouso e non utilizzati da altri.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i dei PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla

- salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- b) Art 5.2 Informare/formare lo studente in materia di norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art 20 D.Lgs 81/2008 con riferimenti anche all'Accordo stato regioni del 2011;
 - c) Nella eventualità che agli studenti occorrono dei dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica), per il corretto svolgimento dell'attività di PCTO, questi saranno a carico dell'Istituzione scolastica.
 - d) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, in particolare i beneficiari non saranno addetti al sollevamento di pesi e persone né verranno posti a contatto con sostanze e/o secrezioni biologiche e dovranno essere muniti eventualmente di DPI (camice guanti, mascherine calzature) in caso di necessità.
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Inoltre, data la vigente normativa anti covid, il soggetto ospitante si impegna, fino a fine emergenza, a:

1. realizzare e mantenere le condizioni di svolgimento delle attività che garantiscano protezione dall'esposizione al contagio, attenendosi anche alle indicazioni locali eventualmente emanate dalle Prefetture;
2. adottare misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale, per evitare ogni esposizione degli studenti e permettere quindi lo svolgimento delle attività in presenza di adeguati livelli di protezione;
3. informare gli studenti circa le disposizioni delle Autorità; le informazioni riguardano:
 - a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale;
 - b) l'obbligo di comunicare eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
 - c) l'obbligo di avvisare tempestivamente il tutor aziendale, successivamente all'ingresso nei locali di svolgimento delle attività, dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
 - d) le misure cautelative da adottare, nell'accesso ai locali e durante lo svolgimento delle attività previste, mantenendo la distanza di sicurezza, osservando le regole di igiene delle mani, utilizzando i DPI provvedere alla effettuazione almeno quotidiana delle operazioni di pulizia utilizzando comuni detergenti e a periodica sanificazione di tutte le superfici. La medesima pulizia giornaliera deve essere effettuata anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine e sulle attrezzature utilizzati.
 - e) mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e rendere disponibili all'interno dei locali i dispenser di gel idroalcolici per le mani;
 - f) far rispettare nelle diverse operazioni la distanza di almeno 1 metro fra i soggetti

- presenti, prevedendo eventualmente anche modifiche all'organizzazione dei turni;
- g) garantire adeguate misure igieniche (acqua e sapone per lavaggio delle mani, bicchieri e bottiglie ad uso non promiscuo, materiali monouso, prodotti disinfettanti, ..) e la possibilità di mantenere il rispetto delle distanze interpersonali nelle pause e nei momenti di ristoro;
 - h) garantire sempre un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti di lavoro chiusi;
 - i) regolamentare l'accesso agli spazi comuni, va limitato il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone;
 - j) nel caso in cui lo studente dichiara di aver sviluppato febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e la tosse, procedere ad avvertire immediatamente l'Autorità sanitaria per il suo isolamento.


Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata.
2. La presente convenzione avrà durata triennale dalla data della stipula, rinnovabile automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della data di scadenza. Resta comunque inteso che:
 - l'avvio di ciascuna attività di PCTO si effettuerà previo accordo con il soggetto ospitante;
 - in caso di recesso, verrà comunque garantito il compimento delle attività in corso.
3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Modena,

Firma IPSSCA Cattaneo-Deledda

Prof. Alessandra Zoppello




Firma Legale rappresentante ASP Terre d'Argine

Cristiano Terenziani